



Aler
BS-CR-MN

Nr.: 2023 - 0026060
Del: 28/04/2023

ASS

Data: 28 aprile 2023, 10:52:19
Da: Avv. Alberto Salvadori <alberto.salvadori@brescia.pecavvocati.it>
A: alerbcm.bs@legalmail.it
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 1994 N.53 - RICORSO
Allegati: RELAZIONE DI NOTIFICA_signed.pdf (150.5 KB)
File senza nome (469 B)
RICORSO_signed.pdf (254.5 KB)
File senza nome (469 B)
PROCURA ALLE LITI_signed.pdf (164.8 KB)
File senza nome (515 B)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Alberto Salvadori** (C.F. SLVLR73L17B157G) con studio in Brescia Via XX Settembre, 8 - PEC: alberto.salvadori@brescia.pecavvocati.it, quale proc. e dom **Omar Hussein Mohamed Sayed** (c.f. SYDMHS71B23Z336L), residente in via degli Artigiani, 16, 25017-Lonato del Garda (Bs), in forza di autorizzazione ex art. 7 legge 21.01.1994 n. 53 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 21.09.2005, a mezzo invio di Posta Elettronica certificata:

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge,
- ricorso nativo digitale;
- relata di notifica nativa digitale;
- procura analogica, conforme all'originale in mio possesso.

* * *

La notifica in questione viene effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 53/1994 come modificata dalla Legge 183/2011, dal mio indirizzo PEC alberto.salvadori@brescia.pecavvocati.it quanto a:

ALER – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – di Brescia-Cremona-Mantova (c.f 00304200173), corrente in viale Europa 68, 25133-Brescia (bs) pec alerbcm.bs@legalmail.it, estratto dal pubblico registro INI_PEC

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 82/2005.

Brescia, 28/04/2023
Avv. Alberto Salvadori

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Alberto Salvadori** (C.F. SLVLRT73L17B157G) con studio in Brescia Via XX Settembre, 8 - PEC: alberto.salvadori@brescia.pecavvocati.it, quale proc. e dom **Omar Hussein Mohamed Sayed** (c.f. SYDMHS71B23Z336L), residente in via degli Artigiani, 16, 25017-Lonato del Garda (Bs), in forza di autorizzazione ex art. 7 legge 21.01.1994 n. 53 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 21.09.2005, a mezzo invio di Posta Elettronica certificata:

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge,

- *ricorso nativo digitale;*
- *relata di notifica nativa digitale;*
- *procura analogica, conforme all'originale in mio possesso.*

* * *

La notifica in questione viene effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 53/1994 come modificata dalla Legge 183/2011, dal mio indirizzo PEC alberto.salvadori@brescia.pecavvocati.it quanto a:

ALER – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – di Brescia-Cremona-Mantova (c.f. 00304200173), corrente in viale Europa 68, 25133-Brescia (bs) pec alerbcm.bs@legalmail.it, estratto dal pubblico registro INI_PEC

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005.

Brescia, 28/04/2023
Avv. Alberto Salvadori



SALVADORI ALBERTO
Avvocato
28.04.2023 08:50:27
GMT+00:00

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
AVV. VITO SALVADORI
AVV. ALBERTO SALVADORI
BRESCIA - via XX Settembre N.8
Tel. 030.57.80.442 - Fax. 030.78.27.187
P. Iva e C.F. 03696930985
lex@studiosalvadori.net

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA – BRESCIA

RICORSO

Nell'interesse di

Omar Hüssein Mohamed Sayed (c.f. SYDMHS71B23Z336L), residente in via degli Artigiani, 16, 25017-Lonato del Garda (Bs), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Salvadori (c.f. SLVLR73L17B157G) ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata alberto.salvadori@brescia.pecavvocati.it, giusta procura annessa al presente atto;

CONTRO

ALER – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – di Brescia-Cremona-Mantova (c.f. 00304200173), corrente in viale Europa 68, 25133-Brescia (bs) pec alerbcm.bs@legalmail.it

E per quanto occorrer possa nei confronti

Di tutti gli assegnatari indicati nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento prot. 35882 del 29.6.2022 non specificatamente individuabili, in quanto non precisamente individuati nell'atto da impugnare, da interessare se del caso con una notifica per pubblici reclami.

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria del 5 aprile 2023 prot. 0021706 e di tutti gli atti ad esso connessi e presupposti.

FATTO

La presente causa concerne l'impugnazione di un provvedimento amministrativo assunto dall'Aler, avente ad oggetto la cancellazione del

ricorrente dalla graduatoria dei soggetti assegnatari di un edificio pubblico di edilizia popolare.

Il ricorrente, infatti, trovandosi in condizioni economiche fragili aveva dapprima ottenuto un'abitazione pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare (composto da moglie e tre figli), salvo poi vedersela togliere per una sopraggiunta – ed asserita - modifica della consistenza del proprio patrimonio. Procediamo, peraltro, con ordine in quanto i fatti di causa hanno avuto origine da una tragedia.

Il ricorrente, infatti, è un cittadino italiano di origine egiziana (DOC.1) ed ha sempre lavorato presso una azienda di costruzione.

Nel 2017, tuttavia, subiva un grave incidente sul lavoro.

Si trovava, infatti, in un cantiere a Milano e si stava dedicando alla intonacatura del cavedio luce di un immobile in ristrutturazione, quando purtroppo cedeva il lucernaio sul quale transitava.

La caduta a terra da parecchi metri è risultata rovinosa e devastante.

Si produce il verbale INPS, aggiornato al 2022, da cui viene espresso, dopo un lunghissimo travaglio, il giudizio sulle attuali condizioni di salute del lavoratore: *“deambula a piccoli passi, lucido ed orientato”*. *“Malattia di Parkinson in terapia”*. Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%.

(DOC.2)

A seguito del sinistro, veniva aperto un procedimento penale (r.g. 17526/18) a carico della proprietà dell'immobile e del direttore della sicurezza del cantiere. In sede civile, invece, si muovevano le Assicurazioni Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione, l'Unipolsai, Lloyd's Insurance

Company che, nel 2022 quindi a cinque anni dal sinistro, liquidavano in favore del ricorrente la somma di euro 453.000,00. (DOC.3)

Orbene fatta questa premessa, occorre calarsi nel caso di specie.

Il ricorrente, infatti, prima di percepire nel 2022, l'indennizzo da parte delle assicurazioni, presentava all'azienda resistente l'istanza per l'ottenimento di un edificio pubblico di edilizia popolare e a comprova della fragilità della propria situazione reddituale presentava le attestazioni ISEE 2021 – valevole per il 2020 – e ISEE 2022 – valevole per il 2021, dalle quali emergeva che il reddito del nucleo familiare era pari ad euro 16.000 all'anno (trattasi della pensione di invalidità). (DOC.4 e DOC.5)

La controparte istruiva l'istanza e all'esito del procedimento collocava il ricorrente in graduatoria assegnandogli l'edificio pubblico sito a Desenzano (Bs) in via Papa Giovanni XXIII 42/B. (DOC.6)

Peraltro, in occasione di un successivo controllo, dedicato al reddito ISEE 2023, valevole per il 2022, la resistente riscontrava che la capacità economica del ricorrente era nel frattempo mutata, registrandosi un patrimonio mobiliare di 434.885.00- (DOC. 7)

A fronte di ciò, e senza previamente comunicare nulla, l'amministrazione, trasmetteva al ricorrente la cancellazione dalla graduatoria, togliendogli, pertanto, la già assegnata abitazione. (DOC.8)

Il provvedimento impugnato è illegittimo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.L. 201/2011 E DEL DPCM 159/2013 – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2 SEXIES DELLA LEGGE N.89/2016- VIOLAZIONE DELL'ART. 10

**BIS DELLA LEGGE N.241/1990 – VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 7-8-9-10 DELLA LEGGE N.241/1990 –
SVIAMENTO – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI-**

Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 201/2011, recante la *“Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie”*, si prevede che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

In applicazione della suddetta norma, il Governo, con DPCM n.159/2013 stabiliva, **al comma 1 del suo art. 2**, che *“L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”*; **al suo art. 4** che *“L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti”* intendendosi per tali: *“Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare”*; *“L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al comma 4” (art. 5)*; *“Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti: [...] “depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi”;* *“titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati*

di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati”; “partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati”; “partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie”; “masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa”.

Orbene, nel caso di specie è vero che il ricorrente ha attualmente sul conto corrente una somma di denaro che, in astratto, potrebbe essere vista come patrimonio mobiliare utile per il computo complessivo dell’ISEE, tuttavia, in concreto è pacifico ed indiscutibile che detta somma derivi di un indennizzo che ha “tentato” di ricostituire, in ottica compensativa, la situazione quo ante, quindi non può essere considerata come “capacità reddituale” pura.

Sul punto si ricorda la sentenza n.842/2016 del Consiglio di Stato in cui si è statuito che *“l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti*

rimediabile". [si vedano anche le sentenze del Tar Lazio n. 2454/2015, la n. 2458/2015 e la n. 2459/2015]

Proprio grazie a questo arresto giurisprudenziale, del resto, il legislatore con l'art. 2 sexies della legge n.89/2016 stabiliva che *"Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone co disabili o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabili, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF"

Sotto questo profilo, pertanto, l'amministrazione ha assunto un provvedimento manifestamente illegittimo, avendo ritenuto che la somma rinvenuta sul conto corrente del ricorrente avesse "arricchito" la sua situazione patrimoniale, allorquando la stessa, dal punto di vista sostanziale, non gli ha apportato alcuna utilità, avendogli meramente indennizzato il grave e permanente danno biologico subito che, *infra multis*, gli ha anche sottratto la capacità di lavorare per tutto il resto della sua vita.

Senza poi sottacere il fatto che l'indennizzo ottenuto dal ricorrente servirà per occuparsi delle ingenti somme che dovranno, per sempre, essere spese per la sua assistenza.

Questa circostanza – e veniamo agli altri profili di diritto violati – poteva essere resa nota all'amministrazione se la stessa si fosse attenuta alle basilari regole procedurali ed in particolare se solo quest'ultima avesse comunicato i motivi ostativi alla permanenza del ricorrente in graduatoria (art. 10 bis della l. n.241/1990) e se la stessa avesse consentito al ricorrente di partecipare al procedimento di estromissione dalla graduatoria (art. 7-8-9-10 della medesima legge)

Anche per questa ragione, si insiste nell'annullamento del provvedimento impugnato.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Nel caso di specie, sussistono le condizioni per la sospensione del provvedimento impugnato.

In punto di *fumus* si richiamano le argomentazioni che procedono; quanto al *periculum* si rappresenta che in data 31.12.2023, il contratto di affitto della causa in cui attualmente risiede scadrà e il bene dovrà essere riconsegnato. (DOC.9)

Istanza ai sensi dell'art. 41 CPA

Ecc.mo Sig. Presidente,

nel provvedimento impugnato non sono indicati i nominativi dei controinteressati o in ogni caso del soggetto che potrebbe diventare assegnatario dell'abitazione precedentemente assegnata al ricorrente.

Essendo particolarmente difficile – anche per ragioni di privacy - risalire al nominativo dei controinteressati, si fa istanza affinché, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il Presidente disponga la notifica per pubblici proclami, prescrivendone le relative modalità.

P.Q.M.

Il ricorrente sig. **Omar Hussein Mohamed Sayed** (c.f. SYDMHS71B23Z336L), rappresentato e difeso come sopra, confida che il Tribunale adito accolga le seguenti


CONCLUSIONI

Previo accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, annullarsi il provvedimento di cancellazione dalla graduatoria del 5 aprile 2023 prot. 0021706 e tutti gli atti ad esso connessi e presupposti. Spese di causa e di CU interamente rifuise.

Brescia, 28 aprile 2023

Avv. Alberto Salvadori

(firmato in digitale)



SALVADORI ALBERTO
Avvocato
28.04.2023 08:45:10
GMT+00:00

Ai fini del pagamento del CU, si dichiara che la presente causa è condotta dal rito ordinario ed è quindi sottoposta al pagamento di euro 650.

Si produce:

DOC.1: carta d'identità del ricorrente;

DOC.2: verbale INPS aggiornato al 2022;

DOC.3: atto di transazione con le assicurazioni;

DOC.4: ATTESTAZIONE ISEE 2020;

DOC.5: ATTESTAZIONE ISEE 2021;

DOC.6: assegnazione abitazione SAP;

DOC.7: ATTESTAZIONE ISEE 2022;

DOC.8: provvedimento impugnato;

DOC.9: contatto di affitto in corso.

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto **Omar Hussein Mohamed Sayed** (c.f. SYDMHS71B23Z336L) delego l'Avv. **Alberto Salvadori** (c.f. SLVLR73L17B157G) ad impugnare il provvedimento dell'Aler del 5.4.2023 nr. 2023-0021706, con ogni più ampia facoltà processuale, conferendogli altresì il potere di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di transigere e/o conciliare, eleggendo domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata alberto.salvadori@brescia.pecavvocati.it e fisico in via 20 settembre n.8, 25122-Brescia.

Nomino l'avv. Alberto Salvadori mio procuratore antistatario per la distrazione delle spese di lite.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Brescia, 20 aprile 2023


Sig. Omar Hussein Mohamed Sayed



È firma autentica

si attesta ai sensi di legge la conformità
della su estesa procura alle liti
avv. Alberto SALVADORI

Avv. Alberto Salvadori



SALVADORI
ALBERTO
Avvocato
28.04.2023 08:44:38
GMT+00:00